


Data 05.03.2007
Anno 02/2007
N.ro 01/07
PAG. 01/11



NEWS AMBIENTE & SICUREZZA



Sommario

SCHEMA DISEGNO DI LEGGE T.U. SICUREZZA	1
D.L. 28 dicembre 2006, N. 300 DECRETO MILLEPROROGHE	3
CERTIFICAZIONE PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI	4
PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO D.M. 14 settembre 2005 (NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI)	5
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14000 O EMAS	6
LEGGE 26 FEBBRAIO 2007, N. 17 MODIFICA DELLA Legge 46/90	8
FINANZIARIA 2007 FINANZIAMENTI PER LE PMI	9
D.M. 15 settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi	9
LEGGE FINANZIARIA 2007 (comma 910, Legge 296/06) modifica dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 CONTRATTO DI APPALTO E CONTRATTO D'OPERA	10

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE:
"DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO SULLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO"
(bozza aggiornata al 22.12.06)

1 Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, contenenti indicazione dei principi fondamentali e della disciplina di dettaglio, secondo quanto previsto dall'art. 117 Cost..

2 I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia e garantendo l'uniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 della Costituzione;
- b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi;
- c) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi

o subordinati, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente prevedendo:

- misure di particolare tutela per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici;
- misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro;
- adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della **Raccomandazione 2003/134/CE**;
- d) semplificazione degli adempimenti formali nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
- e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;
- f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio tenendo conto delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto

obbligato, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi o dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro e, per le violazioni di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale, la sanzione amministrativa non inferiore a 100 e non superiore a 500 euro, nonché confermando e valorizzando lo strumento della disposizione e il sistema previsto dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;

- g) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, quali strumento di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- i) ridefinizione dei compiti e della composizione - su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di cui all'art. 117 della Costituzione - della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento ai fini della realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato alla emanazione di indirizzi generali uniformi e per promuovere lo scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione;
- l) individuazione, promozione e valorizzazione dei codici di condotta ed etici, delle buone prassi e degli accordi aziendali che orientino su base volontaria i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini della migliore attuazione rispetto ai livelli di tutela definiti legislativamente;
- m) definizione di un assetto istituzionale fondato sulla organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso

so il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi. Il sistema informativo è costituito dai Ministeri, Regioni e Province Autonome, INAIL e ISPESL. Allo sviluppo concorrono gli organismi paritetici e le associazioni e gli istituti di settore a carattere scientifico;

- n) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:

- la definizione - tramite forme di partecipazione tripartita - di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da rivolgere, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati dall'INAIL nell'ambito delle spese istituzionali dell'Istituto;
- il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito delle spese istituzionali dell'Istituto e anche per mezzo della soppressione dei trasferimenti passivi ai disciolti ENPI ed ENAOLI, approvati dagli organi deliberanti dell'Istituto;
- l'inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione;

- o) coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza - nel rispetto del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - finalizzato a rendere più efficaci e razionali gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza e verifica dei risultati, al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi valorizzando le specifiche competenze;
- p) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

LE "EMMISSIONI IN ATMOSFERA" ED "IPPC" SONO GLI ASPETTI CHE PIU' COINVOLGONO LA MAGGIOR PARTE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI PRESENTI SUL NOSTRO TERRITORIO. INFATTI ANDIAMO DALL'IMPRESA INDUSTRIALE, ALLE AUTOCARROZZERIE, ALLE FALEGNAMERIE, PANIFICI, ROSTICCERIE, RISTORANTI, ETC...

**D.M. 01 DICEMBRE
2004, N. 329**

ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE A PRESSIONE ANTECEDENTI L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA PED (D.Lgs. 93/00), OSSIA MESSE IN COMMERCIO PRIMA DEL 29 MAGGIO 2002

q) rivisitazione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a migliorare l'efficacia del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare la idoneità tecnico-professionale delle imprese considerando il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro quale elemento vincolante nella assegnazione degli appalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica. Previsione di sanzioni di carattere interdittivo nei casi di grave inosservanza delle disposizioni in materia.

3. 1 decreti sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche europee e con il Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi.

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, attraverso la procedura di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. La Sicurezza può attendere ancora.

LA SICUREZZA PUO' ATTENDERE: EVVIVA !!!!!!!!!!!!!!!

Ennesima raffica di proroghe. Dalla Sicurezza degli impianti alla messa a norma delle strutture ricettive, dalla privacy all'ambiente.

D.L. 28 dicembre 2006, N. 300

Il 28 dicembre 2006 l'ennesima raffica di proroghe ha differito ulteriormente i termini per l'adempimento di disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di messa a norma delle strutture ricettive, di norme ambientali e regolamenti per la tutela dei dati sensibili e giudiziari. Disposizioni prorogate di anno in anno e per le quali è lecito chiedersi: entreranno mai in vigore?

I nuovi termini sono indicati nel Decreto-Legge 28 dicembre 2006 (n. 300 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", entrato in vigore il giorno medesimo e in attesa di conversione in legge).

Tra le proroghe contenute segnaliamo le seguenti.

Sicurezza impianti.

L'art. 3 comma 1 del DL 300/2006 posticipa l'entrata in vigore del Capo V relativo all'impiantistica del "Testo unico per edilizia" DL 380/2001 alla "data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 3 quaterde-

cies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

Adeguamento antincendio delle strutture ricettive.

In determinati casi, per attività ricettive con oltre venticinque posti letto è prevista una proroga per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività turistico-alberghiere, approvata con D.M. aprile 1994.

L'art. 3, comma 4 del DL 300/2006 recita: "Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Ambiente

I due commi dell'art. 5 del DL 300/2006 prevedono deroghe per le disposizioni in materia ambientale

**MANCATO
OTTEMPERAMENTO
DEGLI
ADEMPIMENTI
NORMATIVI PER
AMBIENTE E
SICUREZZA:
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
E PENALI E/O
INIBIZIONE
ATTIVITA'**

Il comma 1 differisce il termine per l'entrata in vigore di alcune disposizioni del decreto sul ritiro e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151), mentre il secondo comma dell'art. 5 del DL 300/2006 prorogato al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Privacy

Nonostante i numerosi richiami da parte del garante della privacy, un'ulteriore proroga è stata concessa alle Pubbliche Amministrazioni per l'adozione del regolamento per i

trattamenti di dati sensibili giudiziari.

Non è bastato lo schema di regolamento redatto dal garante per aiutare le P.A. a mettersi in regola. Saranno risolutivi gli ulteriori due mesi concessi alle P.A. in ritardo ormai da anni?

L'art. 6 del D.L. 300/2006 comma 1 così dispone: "All'art. 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2007".



CERTIFICAZIONE PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI

DIRETTIVA 89/106/CEE "PRODOTTI DA COSTRUZIONE"

La direttiva 89/106/CEE (abbreviazione CPD), concernente i prodotti da costruzione, è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, modificato con il D.P.R. 10 dicembre 1998, n. 499.

Le amministrazioni competenti per la sua applicazione sono il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell'Interno (MI) e dello sviluppo economico (MSE) già attività produttive.

A) DEFINIZIONI

ai fini della direttiva si intende per materiale (o prodotto) da costruzione: ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e

nelle altre opere di ingegneria civile.

B) Il campo di applicazione e le esclusioni

La Direttiva si applica ai materiali da costruzione ossia a qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile) Costituiscono "opere da costruzione" ad esempio: abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, centri ricreativi ed edifici agricoli: ponti, strade ed autostrade, ferrovie, reti di condutture, stadi, piscine, moli, banchine, bacini, chiuse, canali, dighe, torri, cisterne, gallerie.

I prodotti inclusi nel campo di applicazione di tale direttiva a loro volta possono essere materiali, elementi e componenti di impianti (singolarmente o in kit di assemblaggio) o sistemi prefabbricati.

ALLEGATO A REQUISITI ESSENZIALI AI QUALI DEBONO RISPONDERE LE OPERE

1) Resistenza meccanica e stabilità.

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

2) Sicurezza in caso d'incendio.

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da garantire, in caso di incendio:

- la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
- la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o

che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

- la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

3) Igiene, salute ed ambiente.

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento o dalla contaminazione dell'acqua o del suolo, da difetti di evacuazione delle acque, dai fumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di umidità in parti o sulle superfici interne dell'opera.

4) Sicurezza di utilizzazione.

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che la sua utilizzazione o il suo funzionamento non presentino dei rischi inaccettabili

di incidenti come scivolamenti, cadute, colpi, bruciature, scariche elettriche, ferimenti a seguito di esplosioni ed altri prevedibili danneggiamenti alle persone che la occupano o che si trovano nelle sue vicinanze.

5) Protezione contro il rumore.

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che il rumore percepito dagli occupanti o da persone trovatesi in sua prossimità sia mantenuto a livelli che non presentino minaccia per la loro salute e che non permetta loro di dormire, di riposarsi e di lavorare in condizioni soddisfacenti.

6) Risparmio energetico e isolamento termico.

Per soddisfare questa esigenza l'opera ed i suoi impianti di riscaldamento, di raffreddamento e di aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo tale che il consumo d'energia necessario all'utilizzazione resti moderato tenuto conto delle condizioni climatiche locali, senza pur tuttavia nuocere al comfort termico degli occupanti.

**D.M. 2 aprile 1998
(Allegato A)**

- 1 Materiali da costruzione (calcestruzzo, intonaci isolanti, etc.....);
- 2 Manufatti, elementi per murature e chiusure perimetrali (serramenti, vetri, pannelli);
- 3 Impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria;
- 4 Impianti di generazione di energia elettrica e di illuminazione;



PRESCRIZIONI RELATIVE AL CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO D.M. 14 settembre 2005 (NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI)

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso.

Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo disciplinato dalle presenti norme devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto,

Gli impianti devono dotarsi ed un sistema

di controllo della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera.

Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore di conglomerato cementizio confezionato con processo industrializzato deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN 9001 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI EN 45012.

Nel caso in cui l'impianto di produzione appartenga ad un appaltatore, dotato di un sistema di gestione della qualità aziendale, il processo di certificazione deve includere anche il sistema di controllo del processo di produzione.

Al fine di ottenere un calcestruzzo di adeguate caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche, si potrà fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle linee guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal Servizio Tecnico Centrale.

I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi della certificazione di controllo di produzione in fabbrica.

Il direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.1.5 ed acquisire prima dell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14000 O EMAS

L'analisi ambientale

L'analisi ambientale dei problemi ambientali, degli effetti e dell'efficienza ambientali relativi alle attività svolte in un sito costituisce la base di riferimento per:

- la definizione di un programma ambientale per una migliore protezione dell'ambiente nel sito
- l'introduzione di un sistema di gestione ambientale applicabile a tutte le attività svolte nel sito.

L'analisi ambientale rappresenta il quadro aggiornato/fotografia della situazione ambientale di un sito e deve garantire quella trasparenza e credibilità che sono tra i presupposti del regolamento CEE 1836/93.

Essa persegue i seguenti obiettivi principali:

- * acquisire gli elementi utili ad individuare gli effetti ambientali e la loro entità ed a determinare il grado di efficienza ambientale delle attività svolte in un sito;
- * individuare la normativa ambientale applicabile alle attività che si svolgono in un sito per la verifica della relativa conformità
- * raccogliere le informazioni atte a individuare le aree di miglioramento delle prestazioni ambientali sul piano tecnico e gestionale
- * costituire un punto di riferimento oggettivo per evidenziare i miglioramenti successivi.

I risultati di questa analisi ambientale verranno successivamente utilizzati come base di riferimento per la preparazione del programma/obiettivi/traguardi ambientali del sito e per il relativo sistema di gestione ambientale.



Pianificazione e preparazione dell'analisi ambientale

L'alta direzione dell'organizzazione dispone una analisi ambientale.

Essa nomina un responsabile coordinatore del progetto, che deve essere sufficientemente indipendente da garantire una analisi obiettiva e neutrale.

L'analisi ambientale viene condotta da persone o da gruppi di persone che dispongono delle conoscenze necessario e delle esperienze riguardanti l'organizzazione, le questioni tecniche e legali relative all'ambiente ed i dati corrispondenti da rilevare.

Tempi e strumenti, applicati all'analisi ambientale, devono commisurarsi alle dimensioni, al contenuto e alle finalità di questa indagine. L'obiettivo e la dimensione dell'analisi ambientale devono essere stabilite con chiarezza e presentare in maniera esplicita quanto segue:

- ◇ l'ambito organizzativo da considerare;
- ◇ gli aspetti ambientali da analizzare compresi i sistemi di gestione relativi già presenti;
- ◇ l'ambito giuridico, le norme e gli standard ambientali da prendere in considerazione;
- ◇ il periodo compreso dall'indagine.

La preparazione dell'analisi ambientale dovrebbe garantire che vengano messi a disposizione mezzi adeguati e sufficienti per potere condurre l'indagine stessa.

Deve anche essere assicurato, che tutte le persone e i gruppi di persone partecipanti all'indagine comprendano le proprie funzioni ed i propri compiti per la conduzione dell'analisi, di modo che l'obiettivo perseguito possa essere raggiunto.

I collaboratori dell'organizzazione interessati dalla realizzazione dell'analisi ambientale devono esserne informati ed invitati a cooperare.

Essi devono essere messi al corrente in merito a:

- ⇒ finalità, dimensione e contenuto dell'analisi ambientale;

- ⇒ informazioni attese;
- ⇒ durata prevedibile dell'analisi;
- ⇒ competenze e persone, da contattare.

Acquisizione delle informazioni e dei dati

L'analisi ambientale, può essere effettuata acquisendo informazioni mediante liste di riscontro, questionari, interviste e colloqui con i responsabili dei reparti, analisi documentali, visite agli impianti, oltre a misurazioni e prove aggiuntive se necessarie.

Nella raccolta e nella valutazione dei dati di archivio è indispensabile verificarne la significatività rispetto alla situazione produttiva e organizzativa attuale del sito. In particolare:

- a) Si devono raccogliere informazioni riguardanti gli aspetti generali del sito produttivo. In questa fase viene effettuata anche la descrizione sintetica del ciclo produttivo ed un bilancio di materia in entrata ed in uscita del sito.
- b) Si devono raccogliere le informazioni inerenti i problemi e gli effetti ambientali imputabili alle attività svolte nel sito, al duplice scopo di consentire la valutazione della conformità con le prescrizioni legislative ed individuare i settori critici e di possibile miglioramento delle prestazioni ambientali. In particolare devono essere presi in considerazione:
 - emissioni in atmosfera;
 - utilizzo risorse idriche;
 - scarichi idrici;
 - gestione dei rifiuti e/o dei residui;
 - energia;
 - radiazioni;
 - rumore;
 - vibrazioni;
 - stoccaggio e gestione sostanze pericolose o nocive per l'ambiente;
 - contaminazione del suolo e delle falde;
 - pratiche di buona gestione;
 - piani di emergenza;
 - altri problemi ambientali (inquinamento elettromagnetico, rilascio di calore, odori, ecc.).
- e) Si devono individuare gli elementi di sistema esistenti e le pratiche di buona gestione in vigore nell'organizzazione, in modo da orientare il successivo lavoro di implementazione del sistema di gestione ambientale.

Elaborazione dei dati

Al fine di valutare le informazioni acquisite per l'analisi occorrerà stabilire dei criteri, quanto più possibile oggettivi, per la valutazione della significatività dei fattori di impatto ambientale.

Per esempio, si possono considerare :

- prossimità del sito produttivo a fiumi, corsi d'acqua e falde acquifere;
- vicinanza del sito produttivo a centri abitati;
- la rilevanza delle possibili sinergie con effetti derivanti da altre attività presenti nelle vicinanze del sito.

Relazione sui risultati dell'analisi ambientale

Gli obiettivi della relazione sono:

- documentare le dimensioni dell'analisi ambientale;
- preparare le informazioni per la direzione dell'organizzazione riguardanti gli aspetti e le ripercussioni sull'ambiente così come l'efficacia degli aspetti organizzativi di protezione ambientale;
- documentare la conformità ai requisiti normativi e legislativi;
- fornire gli elementi di riferimento per la preparazione di un programma e di un sistema di gestione ambientale individuando le possibili aree di miglioramento;
- suggerire le misure correttive eventualmente necessarie.

Fasi operative dell'analisi ambientale

Viene qui di seguito fornito un processo in 5 fasi per l'identificazione, in maniera sistematica, degli aspetti/effetti ambientali significativi.

FASE 1: Identificazione dello scenario ambientale.

FASE 2: Identificazione dei fattori di impatto/effetti ambientali.

FASE 3: Descrizione dei fattori di impatto ed analisi delle modalità organizzative e gestionali ambientali in atto nel sito.

FASE 4: Valutazione della significatività dei fattori di impatto e delle relative Incidenze sull'ambiente.

FASE 5: Preparazione del documento conclusivo dell'analisi ambientale.

LEGGE 26 FEBBRAIO 2007, N. 17

MODIFICA DELLA Legge 46/90

Il 26 febbraio 2007 è stata approvata la legge 26 febbraio 2007 n. 17 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa" (S.O. n. 48 alla G.U. 26/2/07 n. 47).

Secondo l'art. 3 del DL 300/06, come modificato dalla suddetta legge, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) del DL 30/9/05 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2/12/05 n. 248, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, saranno abrogati:

- la legge 46/90, ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento delle attività di normazione), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni); tali sanzioni sono raddoppiate;
- il DPR 447/91, regolamento di attuazione della legge 46/90;
- gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01, Testo unico sull'edilizia.

In buona sostanza, in virtù della suddetta legge n. 17/07, il Testo unico sull'edilizia non comprenderà più la parte impiantistica, mentre il prossimo decreto del Ministero dello sviluppo economico sostituirà la legge 46/90 e il relativo regolamento di attuazione.


C'è da augurarsi che tutto questo "trambusto" serva per migliorare effettivamente la situazione, a favore di coloro che applicano la regola dell'arte.

NUOVA NORMA CEI 64-8 VI EDIZIONE

**PER IMPIANTI
ELETTRICI
UTILIZZATORI**


**ENTRATA IN VIGORE
01.05.2007**

**NEL PROSSIMO
NUMERO I
DETTAGLI**



01.02.2007

CEI EN 62305



**NUOVE
NORME
SULLA
PROTEZIONE
CONTRO I FULMINI**

FINANZIARIA 2007**FINANZIAMENTI
PER LE PMI**

Rassegna delle principale novità della Finanziaria 2007 sul fronte delle misure di sostegno per le PMI:

- **Fondo per la competitività e lo sviluppo:** E' un Fondo di nuova istituzione che assorbe il fondo per gli incentivi presso l'ex ministro delle attività produttività ed il Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Questo nuovo fondo potrà beneficiare di altri stanziamenti di 300 milioni di euro per il 2007 e 400 per anno nei successivi 2006 e 2009.

Il Fondo finanzia, oltre agli attuali interventi nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività cultu-

rali.

- **Regione Puglia: Aiuti alle Piccole e medie imprese commerciali:** Approvato con DGR n. 1843 del 06/12/2006, il programma attuativi che consentirà alla Regione Puglia di utilizzare tutte le risposte residue messe a disposizione dalla deliberazione CIPE 5 agosto 1998 n. 100, finalizzando i fondi oltre che a progetti di ammodernamento e ristrutturazione degli esercizi commerciali, anche a interventi di riqualificazione della rete distributiva proposti dai Comuni all'interno della propria programmazione, alla qualificazione di aree mer-



catali attrezzate e alla valorizzazione del ruolo e delle funzioni dei CAT, Centri di Assistenza tecnica.
Il programma approvato si riferisce a tre diversi interventi:

- Intervento n. 1: Aiuti alle piccole e micro imprese commerciali singole o associate per interventi di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione degli esercizi commerciali compresi quelli per impianti e sistemi di sicurezza e videosorveglianza e per l'adeguamento delle aree mercatali; 5.000.000,00;
- Intervento n. 2: Azioni di sostegno ai Comuni che predispongano programmi di qualificazione della rete commerciale ai sensi degli art. 12, 15 e 16 della L.R. 11/2003 con particolare riferimento a misure di promozione e sviluppo dei centri storici, delle aree a vocazione commerciale e delle aree urbane; €4.000.000,00
- Intervento n. 3: sviluppo e valorizzazione del ruolo e della funzione dei CAT, centri di Assistenza tecnica, quali struttura di servizio per le imprese e le amministrazioni pubbliche; €3.165.000,00.

D.M. 15 settembre 2005

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

**Art. 1 (Campo di applicazione)**

1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quel-

le esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.

2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono:

- a) l'installazione di nuovi impianti di sollevamento;
- b) le modifiche costruttive degli impianti quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
- c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti;
- d) il rifacimento dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;

- e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
- f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
- g) il cambiamento della destinazione d'uso degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attività riportate nell'Allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.

Art. 3 (Disposizioni tecniche)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi descritti è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 5 (Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata regola tecnica.

Art. 6 (Entrata in vigore)

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il centovesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LEGGE FINANZIARIA 2007 (comma 910, Legge 296/06) modifica dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94 CONTRATTO DI APPALTO E CONTRATTO D'OPERA

Come noto l'**art.7 del D.Lgs,626/94** definisce il quadro degli obblighi in capo al datore di lavoro nel caso in cui proceda all'affidamento dei lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dei propri locali.

A tal proposito Vi informiamo che il **comma 910 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006)** ha modificato il suddetto articolo, come in calce riportato, al fine di contrastare i fenomeni degli appalti pubblici illeciti ed affidamento di lavori a ditte e/o lavoratori autonomi "NON LEGALIZZATI" nel caso di appalti privati, spesso fonti degli infortuni sul lavoro e quindi rafforzare la posizione di responsabilità del committente.

La prima modifica riguarda il **comma 1** che è stato ampliato nella sua portata prevedendo che **"il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima"** proceda alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle ditte esterne e all'informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Di conseguenza, in tutti i processi di esternalizzazione (distacco, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) è il committente che tende ad assumere una posizione di garanzia primaria dell'integrità psico-fisica del lavoratore di terzi, pressoché paritaria rispetto a quella del datore di lavoro.

La seconda modifica riguarda l'inserimento del nuovo **comma 3-bis** il quale prevede che **"l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente**

dell'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

In questo modo, anche sui versante del risarcimento dei danni, il lavoratore è ulteriormente garantito dalla responsabilità solidale tra il committente, il proprio datore di lavoro oltre che eventuali altri subappaltatori, in modo tale che per la parte non indennizzata dall'INAIL, potrà agire nei confronti di ciascuno di questi soggetti per ottenere il risarcimento.

D.Lgs. 19/9/1994 n. 626

Attuazione dalle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

ART. 7: CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA

- 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima⁽¹⁵⁾:**
 - a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio. Industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:**
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi⁽¹⁶⁾.**

3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.⁽¹⁷⁾

(15) Allinea così sostituito dal comma 910 dell'art. 1. L. 27 dicembre 2006, n. 296

(16) Comma così sostituito dall'art. 5. D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

(17) Comma aggiunto dal comma 910 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Nota: in grassetto sono riportate le parti modificate dal comma 910 della Legge Finanziaria

**SE SIETE INTERESSATI A QUALCHE APPROFONDIMENTO PARTICOLARE
SEGNALATELO ALLA
E-MAIL: macreti@tin.it**